

1556
11-12-98

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

- Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con le seguenti deliberazioni:
 - n. 27 del 28 Maggio 1998, di cui il CO.RE.CO ha preso atto nella seduta del 16/6/1998, con provvedimento n. 1198, "nell'intesa che sia acquisito il parere del Comitato Consultivo Provinciale di Sanità, ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 28/74 e conformemente al parere espresso dal Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. LE/1";
 - n. 62 del 29/10/1998, di integrazione del precedente atto, di cui il CO.RE.CO. ha preso atto nella seduta del 12/11/1998, provvedimento n. 2275.
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, dopo la presa d'atto da parte del CO.RE.CO., per 15 giorni consecutivi dal 26 NOV. 1998 al 11 DIC. 1998 (N. 356 del Reg.), senza reclami ed opposizioni;
- E' entrato in vigore il 01 GEN. 1999.

IL SEGRETARIO CAPO
Prof. Avv. Giuseppe Salvatore ALEMANNO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

TITOLO I

Premessa

Art. 1 - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

1. Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in ogni sua parte e norma, costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. Le norme amministrative, urbanistiche e tecniche non contemplate dallo stesso D.P.R., sono regolate dai seguenti articoli.

TITOLO II

Trasporto dei cadaveri

Art. 2 - Ditte specializzate

1. Il servizio di trasporto dei cadaveri, ove non effettuato a spalla da amici o parenti, deve essere effettuato da apposita ditta autorizzata.
2. Il comune cede in concessione, con apposita convenzione, a ditte specializzate del luogo, l'espletamento del relativo servizio e ne determina annualmente le tariffe secondo le variazioni degli indici I.S.T.A.T..

Art. 3 - Oneri per il trasporto

1. Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al cimitero é posto a carico dei familiari del defunto.
2. Nei casi di totale indigenza, interviene il comune in una forma che garantisca il decoro del servizio, ivi inclusa la provvista del feretro.

TITOLO III

Area cimiteriale

Art. 4 - Servizi

1. Il comune assicura direttamente, o in convenzione, i seguenti servizi: l'uso della camera mortuaria, il trasporto del feretro, la inumazione, la cremazione, la tumulazione, l'uso del loculo, la esumazione, la estumulazione, l'uso delle cellette ossario, l'illuminazione generale del cimitero, le lampade votive, la manutenzione delle aiuole.
2. Nel caso di affidamento con convenzione, qualora la ditta esterna non dovesse intervenire, i suddetti servizi saranno comunque garantiti dal personale comunale addetto al cimitero.
3. Le tariffe per tali servizi sono determinate dal Consiglio Comunale e aggiornate dalla Giunta Comunale.

Art. 5 - Inumazioni, cremazioni e tumulazioni

1. Le sepolture si distinguono in inumazioni, cremazioni e tumulazioni.
2. Le inumazioni si distinguono in comuni e private.
3. La sepoltura nella nuda terra (inumazione) in campi comuni ha la durata di anni dieci. Tale sepoltura e la cremazione di cadaveri, considerati servizi pubblici gratuiti, sono a totale carico del comune. In assenza di un forno crematorio comunale, il comune é obbligato a rimborsare, con propri fondi di bilancio, la spesa di cremazione al gestore dell'impianto, sia esso altro comune o privato concessionario.
4. Le sepolture per inumazioni in campi privati, oggetto di concessione con pagamento della relativa tariffa, consistono in fosse distinte da quelle comuni per maggior decoro e per accorgimenti atti a differenziarle.
5. Le tumulazioni si distinguono in comunali e private.
6. Sono considerate comunali le sepolture per tumulazioni in loculi comunali. I loculi vengono assegnati su istanza e previo versamento dell'importo dovuto. La durata dell'assegnazione, dal giorno della sepoltura, é di anni venti, rinnovabile per altri dieci anni, compatibilmente con la disponibilità di altri loculi e previo versamento della relativa tariffa. Tale rinnovo é consentito per non più di due volte.
6. Per tutta la durata della concessione del loculo o del rinnovo, la salma può essere traslata solo per trasferimento in sepoltura privata.
7. Sono considerate private le sepolture per tumulazioni nelle cappelle gentilizie e nelle cappelle delle confraternite.

Art. 6 - Esumazioni e estumulazioni

1. Alla scadenza delle relative concessioni per i resti mortali delle salme esumate e estumulate, su istanza e previo pagamento della tariffa dovuta, si potrà ottenere in concessione l'uso di celletta per ossario per la durata di anni trenta. .
2. Allo scadere dei trenta anni, potrà essere richiesto il rinnovo per altri 20 anni.
3. In alternativa, i resti mortali verranno deposti nell'ossario comune.

Art. 7 - Avvisi di scadenza

1. La scadenza delle concessioni di sepoltura é comunicata con avviso scritto alle famiglie interessate.

Art. 8 - Disponibilità dei materiali

1. Alla scadenza dei periodi di concessione gli avanzi di indumenti e di feretri, a esumazione o estumulazione avvenuta, sono considerati rifiuti solidi urbani.
2. Gli oggetti di valore e i ricordi personali sono acquisiti al patrimonio comunale o restituiti, se richiesti, ai familiari con regolare verbale di consegna.

TITOLO IV

Concessione di suoli per cappelle gentilizie

Art. 9 - Rilascio concessioni

1. Il richiedente la concessione dovrà inoltrare istanza, in carta legale, indirizzata al Sindaco. Nell'istanza deve essere indicato il tipo di lotto da occupare secondo il piano di lottizzazione in vigore.
2. L'assegnatario del lotto, per stipulare la convenzione, deve versare alla tesoreria comunale, nei modi e tempi fissati, l'importo relativo al costo del lotto assegnato in concessione e le relative spese contrattuali.
3. E' data facoltà all'assegnatario di versare l'importo relativo al costo del suolo in un anno con quattro rate uguali, senza alcun aggravio di interessi. In tal caso il contratto di concessione sarà stipulato solo dopo il versamento dell'ultima rata.
4. L'eventuale rinuncia al lotto nel termine di anni cinque dalla data di stipula dell'atto di concessione, dà diritto, su espressa richiesta, al rimborso delle somma versata per il solo costo del suolo, senza alcuna rivalutazione.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario é obbligato a:

- a) presentare regolare progetto per la costruzione della cappella gentilizia entro e non oltre un anno dalla data di stipula dell'atto di concessione;
 - b) ultimare i lavori entro e non oltre cinque anni dalla data di stipula dell'atto di concessione.
2. La mancata costruzione della cappella entro i cinque anni di cui al comma precedente, comporta la nullità di diritto della concessione. Il concessionario potrà richiedere soltanto la restituzione delle somme a suo tempo versate per il solo costo del suolo, senza alcuna rivalutazione.

Art. 11 - Sanzioni

1. La costruzione di cappelle abusive e/o difformi dal progetto approvato, comporterà la revoca delle concessione del lotto e l'acquisizione del manufatto al patrimonio comunale.
2. La revoca della concessione non dà luogo, in ogni caso, al rimborso delle somme versate nè ad indennizzo per le opere eseguite.
3. Qualora le costruzioni abusive o difformi di cui al comma 2. dovessero contrastare con il piano di lottizzazione dell'area cimiteriale e con le norme del presente regolamento, saranno demolite d'ufficio con addebito, nei modi di legge, delle spese all'inadempiente.

TITOLO V

Norme tecniche per la costruzione di monumenti e cappelle gentilizie

Art. 12 - Monumenti e lapidi

1. Sulle aree concesse per sepolture private individuali possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo le norme che seguono.
2. I monumenti e le lastre che ricoprono le fosse di inumazione non dovranno avere estensione superiore ai due terzi della fossa stessa.
3. La base dovrà avere altezza di ml. 0,25 ed eventuali elementi lapidei innalzantisi da tale base non potranno avere altezza superiore a ml. 1,20.
4. Per l'esecuzione di tali opere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco. I concessionari, pertanto, dovranno presentare apposito progetto che sarà sottoposto ai preventivi pareri dell'Ufficio Sanitario e del Tecnico Comunale.
5. I lavori, comunque, anche se autorizzati, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto degli atti progettuali e delle condizioni imposte nell'autorizzazione e sotto la vigilanza dell'Ufficio tecnico Comunale.

Art. 13 - Progetti di cappelle gentilizie

1. Tutti i progetti di cappelle gentilizie dovranno essere redatti da professionisti abilitati e saranno sottoposti al preventivo parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia Comunale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. La relazione tecnica allegata al progetto dovrà contenere una descrizione dettagliata degli elementi di cui ai successivi artt. 14 e 15.

Art. 14 - Norme tecniche ed architettoniche

1. La costruzione della cappella gentilizia dovrà occupare lo spazio corrispondente al lotto assegnato. L'Amministrazione comunale per eventuali future esigenze potrà modificare le dimensioni dei lotti esistenti con apposito atto deliberativo.
2. Ogni costruzione dovrà risultare isolata dal lato posteriore e, secondo la posizione del lotto, mantenere lo stacco laterale. Il concessionario ha l'obbligo di installare il pluviale sulla parte posteriore della cappella e comunque sulla parte prospiciente il distacco tra le stesse cappelle. E' tenuto pure a sistemare con pavimento la metà di detto spazio secondo le pendenze dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale. E' tenuto altresì alla manutenzione del marciapiede antistante la propria cappella.
3. La costruzione non dovrà essere sporgente rispetto alla superficie assegnata. Sono ammesse sporgenze sino ad un massimo di cm. 5 (centimetri cinque) solo in corrispondenza di imbotti o portali.
4. Gli arretramenti saranno consentiti a condizione che la soluzione proposta non turbi l'estetica dell'intero isolato. Le eventuali cornici di coronamento non potranno avere uno sporto superiore a cm. 10 (centimetri dieci).
5. Gli zoccoli dovranno ricadere all'interno della superficie data in concessione.
6. L'altezza di ogni costruzione è fissata in mt. 5 (metri cinque), misurata tra la cornice, il livellino di coronamento superiore ed il marciapiede perimetrale.
7. Il rivestimento interno della cappella dovrà avere caratteristiche uniformi. La cappella potrà avere all'interno un altare per cerimonie secondo le norme liturgiche.
8. I prospetti dovranno essere in carparo o in pietra leccese a faccia vista o in calcestruzzo cementizio a faccia a vista, oppure saranno rivestiti con pietre naturali dell'Italia Meridionale (Trani o simili). E' comunque vietato qualsiasi altro tipo di rivestimento dei prospetti. I concessionari dei lotti aventi più prospetti sui viali sono tenuti a eseguire lo stesso rivestimento su tutti i prospetti stessi. E' vietato collocare statue, vasi ed altri ornamenti sui prospetti e sui cornicioni.
9. Gli infissi dovranno essere eseguiti con i seguenti materiali:
 - legno al colore naturale o mordensato;
 - ferro battuto o lavorato semplice, purché verniciato con vernice nera;
 - vetro;
 - alluminio anodizzato a colore bronzeo o nero, con esclusione di tutti gli altri colori.

Art. 15 - Autorizzazioni

1. Per la esecuzione di ogni lavoro all'interno dell'area cimiteriale, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco da parte del concessionario.

TITOLO VI

Custodia e vigilanza del Cimitero

Art. 16 - Servizio di custodia e vigilanza

1. Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato dal Comune a mezzo del dipendente con la qualifica di "Custode-becchino".
2. Il Custode.becchino, oltre alle mansioni proprie previste dal Regolamento Comunale dell'organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, provvederà alla manutenzione ordinaria del Cimitero assicurandone il decoro con la pulizia dei locali della sala mortuaria, dei viali e degli altri spazi comuni.
3. Il Custode becchino vigilerà, in particolare, che tutte le costruzioni di cappelle e sepolture private siano state preventivamente autorizzate dal Sindaco.
4. Tutto il personale addetto ai servizi cimiteriali dovrà essere sottoposto a controlli sanitari almeno una volta l'anno. Entro il mese di Gennaio verrà sottoposto ad aggiornamento l'elenco delle persone addette al servizio. Tale elenco verrà comunicato alla A.U.S.L. competente, unitamente alla richiesta di visita ed esami, sul cui grado di approfondimento deciderà la stessa A.S.L. che comunicherà i risultati degli accorgimenti e delle misure da adottare per tutelare la salute degli addetti.
5. In ogni caso, quale misura preventiva, si disporranno le dotazioni individuali per il personale addetto: guanti speciali al fine di evitare contatto diretto con i rifiuti; indumenti utili per la tutela igienico-sanitaria; mantelli o parapioggia, calzature.
6. E' fatta salva ogni disposizione che, in argomento, derivi da contratti collettivi nazionali di lavoro e da accordi locali, nonchè le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

TITOLO VII

Norme finali

Art. 17 - Revoche

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con Delibera Consiliare n. 73 del 15.7.1983 è sostituito dal presente Regolamento.

2. Sono revocate, altresì, tutte le norme e i provvedimenti adottati e in contrasto con quanto stabilito dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

Art. 18 - Riferimenti legislativi

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, senza ricorsi ed opposizioni, dopo la presa d'atto da parte del CO.RE.CO..

=====

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con le seguenti deliberazioni:

n. 27 del 26 Maggio 1993, di cui il CO.RE.CO. ha preso atto nella seduta del 10/6/1993, con provvedimento n. 1198, nell'interesse che sia espresso il parere del Comitato Consultivo Provinciale di Sanità, ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 2474 e conformemente al parere espresso dal Servizio Igiene Pubblica della A.S.L.

n. 22 del 29/10/1998 di integrazione del precedente atto, di cui il CO.RE.CO. ha preso atto nella seduta del 12/11/1998, provvedimento n. 2171.

È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, dopo la presa d'atto da parte del CO.RE.CO. per 15 giorni consecutivi dal 26/11/1990 al 11/12/1990 n. 556 del Reg. I, senza ricorsi ed opposizioni.

È entrato in vigore il 1° DIC. 1990

IL SEGRETARIO CAPO
Prof. Avv. Giuseppe Salvatore ALFANO